

(N. 1173)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1950 (V. Stampato N. 1230)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 LUGLIO 1950

Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria « Italia ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

I proventi della Lotteria nazionale « Italia », al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1° Croce Rossa Italiana . . .	30 per cento
2° Ente « Il villaggio del fanciullo » di Gallipoli	20 » »
3° Consorzio per la difesa della Gondola di Venezia	15 » »
4° Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »	10 » »
5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze .	10 » »
6° Federazione « Pro Infanzia Mutilata »	15 » »

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.